



DECRETO N. 48

Oggetto: Concessione demaniale marittima n. Prat. 97/025 – Società Feeder and Domestic Service S.r.l. - Riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione, nel Porto Canale di Cagliari, delle opere costituenti la nuova linea doganale e dei lavori di manutenzione eseguiti sulla pavimentazione del piazzale pubblico adiacente la concessione demaniale marittima nonché per l'illuminazione della banchina pubblica.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

- VISTA** la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il D.M. n.369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO** l'art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 "Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84";
- VISTA** l'istanza pervenuta in data 15.05.2013 - prot. n. 3427, con la quale la Società Feeder and Domestic Service S.r.l., titolare della concessione demaniale marittima trentennale prat.n. 97/025 concernente un piazzale retrostante la banchina pubblica del Porto Canale per lo svolgimento di attività di imbarco, sbarco, deposito e movimentazione in genere di merci e contenitori ha chiesto, tra l'altro, l'apertura del varco carrabile posizionato lungo il confine demaniale esattamente in adiacenza dell'area in concessione, nonché l'individuazione del nuovo confine dell'area doganale al fine di escludere la concessione dalla stessa;
- VISTA** la nota prot.n. 3865 del 03.06.2013, con la quale questa Autorità, valutate le motivazioni poste a base della domanda, ha espresso parere favorevole all'apertura del predetto varco, ferma restando la competenza dell'Agenzia delle Dogane per la definizione della nuova linea doganale;
- VISTA** la nota pervenuta in data 28.07.2013 - prot n. 5283, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver disposto, temporaneamente, l'aggiornamento, a far data dal 01.08.2013, degli spazi doganali del Porto Canale di Cagliari e di aver provveduto alla contestuale rideterminazione del recinto di temporanea custodia;
- VISTA** la nota prot. 10326/R.U. del 08.01.2013, pervenuta in data 11.10.2013 - prot n. 6828, con la quale l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che, con determinazioni n. 7140/R.U. del 03.07.2013 e n. 29430/R.U. del 27.09.2013, sono stati ridelimitati gli spazi doganali ed i circuiti doganali del Porto Storico e del Porto Canale di Cagliari;
- VISTA** la nota prot. 11872/R.U. del 13.11.2013, pervenuta in data 14.11.2013 – prot. n. 7483, con la quale l'Agenzia delle Dogane, nelle more sia della realizzazione del varco extra doganale di accesso lungo il confine demaniale adiacente all'area in concessione alla Società Feeder and Domestic Service S.r.l. sia dell'emanazione dei conseguenti provvedimenti di rettifica del piano di security del porto, ha autorizzato il transito dei mezzi gommati attraverso il varco doganale di accesso al Porto Canale fino alla data del 31.12.2013;
- VISTA** la nota pervenuta in data 02.12.2013 - prot. n. 7868, con la quale la Società Feeder and Domestic Service S.r.l. ha trasmesso il progetto del nuovo gate portuale conseguente alla nuova linea doganale del Porto Canale, alla luce della richiesta presentata dalla stessa per l'ampliamento della concessione demaniale marittima al fine di comprendere anche la banchina pubblica;
- VISTA** la nota prot. n. 8271, pervenuta, per conoscenza, in data 17.12.2013, con la quale la ripetuta Società Feeder and Domestic Service S.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle Dogane un'ulteriore proroga, fino alla data del 31.03.2014, al transito dei mezzi gommati attraverso il varco



doganale di accesso al Porto Canale, nelle more dell'autorizzazione della redazione del Piano di security e del completamento dei lavori di modifica della viabilità necessari per l'utilizzo del nuovo gate;

- VISTO** il verbale di riunione del 21.03.2014, in occasione del quale, alla presenza dei rappresentanti dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza, del CACIP e della Società Feeder and Domestic Service S.r.l., è stata ritenuta necessaria sia la realizzazione del predetto gate per consentire all'Amministrazione Doganale e Finanziaria lo svolgimento dei propri compiti istituzionali sia la proroga del termine di transito dei mezzi della predetta Società nei varchi doganali, nelle more della realizzazione delle opere di nuova perimetrazione della linea doganale e dell'approvazione del piano di security;
- VISTA** la nota prot. n. 2352 del 31.03.2014, con la quale questa Autorità ha autorizzato, con motivato provvedimento, la Società Feeder and Domestic Service S.r.l., ai sensi dell'art. 24, co. 2, del Reg. Cod. Nav., a realizzare la recinzione perimetrale in conformità agli elaborati tecnici inviati ed approvati in occasione della predetta riunione del 21.03.2014, fermo restando l'impegno della predetta Società, in conformità agli impegni espressamente assunti nell'ambito della stessa riunione, di eseguire i lavori e collaudare le opere a sua cura e spese, nonché farsi carico degli oneri di security secondo le disposizioni stabilite dalle Autorità competenti in materia e consentire l'accesso all'area a mezzi e persone che utilizzano la banchina, ripartendo sugli stessi la quota parte delle spese relative allo svolgimento della predetta attività di security;
- VISTA** la nota prot. n. 4385, pervenuta in data 01.07.2014, con la quale la predetta Società ha comunicato l'ultimazione dei lavori di realizzazione del predetto gate portuale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 98 del 24.07.2014, con il quale sono stati aggiudicati i lavori di modifica della recinzione doganale del Porto Canale, ad esclusione del ripetuto gate, tenuto conto che la realizzazione/modifica della recinzione doganale è di competenza dell'Ente, in quanto trattasi di un'opera ad "uso comune" finalizzata oltre che alle esigenze doganali anche a quelle di security e dei traffici;
- VISTA** l'istanza ricevuta in data 22.12.2014 - prot. n. 8635, con la quale la suindicata Società ha chiesto l'applicazione dell'art. 25 del Regolamento concernente le modalità di determinazione dei canoni demaniali nella circoscrizione di competenza di questa Autorità, in conseguenza dell'esecuzione dei predetti lavori di costruzione del gate di ingresso all'area in concessione alla medesima, resosi necessario a seguito della precitata modifica dei confini doganali;
- VISTA** la nota pervenuta prot. n. 5764 in data 22.07.2015, con la quale questa Autorità ha comunicato l'avviso di rigetto della predetta istanza in quanto l'area oggetto dei lavori è del tutto estranea alle previsioni di cui al citato art. 25 del ripetuto Regolamento;
- PRESO ATTO** tuttavia, che la realizzazione, modifica e manutenzione delle opere costituenti la linea doganale è di competenza dell'Autorità Portuale, in quanto la recinzione doganale è un'opera ad uso comune finalizzata oltre che alle esigenze doganali anche a quelle di security e dei traffici;
- VISTA** la nota prot. n. 5764/2015, con la quale questa Autorità ha invitato la predetta Società a voler trasmettere il computo metrico estimativo dei lavori e relativa fatturazione al fine di valutare l'intervento effettuato;
- VISTA** la nota pervenuta in data 10.09.2015 - prot. n. 6704, con la quale la predetta Società, nel trasmettere il computo metrico estimativo e la contabilità finale dei lavori eseguiti e relative fatture di spesa, ha chiesto il riconoscimento delle spese sostenute dalla stessa per la realizzazione delle opere eseguite e risultanti necessarie per la definizione della nuova linea doganale;
- VISTA** la nota pervenuta in data 04.12.2015 - prot.n. 9145, con la quale la predetta Società ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi e il computo metrico debitamente firmato dal progettista;
- VISTA** la nota prot.n. 9476 del 16.12.2015, con la quale l'Autorità Portuale ha comunicato l'avviso di rigetto della predetta istanza in quanto le spese di cui è stato chiesto il rimborso non



riguardano opere facenti parte della nuova linea doganale, per la quale questa Autorità sarebbe stata tenuta a rimborsare le relative spese in quanto opere ad uso comune;

VISTA la nota pervenuta in data 26.01.2016 - prot. n. 689, con la quale la suindicata Società, in merito alle richieste deduzioni, ha sostenuto, con varie argomentazioni, la circostanza per la quale i lavori realizzati e sostenuti dalla stessa siano relativi ad opere di uso comune;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 23.12.2015, alla presenza degli Uffici dell'Ente e dei rappresentanti della predetta Società, in occasione della quale, nel riesaminare la problematica in argomento, si è addivenuti alle seguenti conclusioni:

- la banchina antistante la concessione demaniale marittima assentita alla predetta Società risulta, allo stato attuale, pubblica e, pertanto, deve essere garantito l'accesso alla stessa;
- a seguito della modifica della linea doganale, il gate realizzato dalla suindicata Società, garantendo l'accesso alla predetta banchina, costituisce il nuovo varco portuale e risulta, pertanto, ad uso comune e finalizzato a soddisfare esigenze doganali, di security e dei traffici;
- occorre individuare, all'interno degli spazi concessi alla predetta Società ed a partire dal citato gate, un percorso per raggiungere la banchina pubblica, che dovrà essere restituito all'uso pubblico;

VISTA la nota pervenuta in data 03.02.2016 – prot. n. 1006, con la quale la citata Società ha trasmesso, a seguito degli esiti della predetta riunione, gli elaborati tecnici indicanti la zona pubblica di transito all'interno dell'area assentita in concessione per il raggiungimento della banchina;

VISTA le note prot.n. 310 del 07.10.2015 e prot.n. 1218 del 10.02.2016, con la quale l'Ufficio Tecnico dell'Autorità Portuale ha valutato sia la congruità delle spese sostenute dal predetto concessionario sia quali importi, tra quelli attestati dal predetto concessionario, possono essere considerati pertinenti alla realizzazione della nuova linea doganale e, pertanto, suscettibili di essere recuperati dal canone demaniale, in quanto finalizzati alla realizzazione di un'opera ad uso comune necessaria per esigenze doganali, di security e dei traffici, per un importo di € 39.000,00 + IVA, concernenti lavori di demolizioni parziali e taglio pavimentazione stradale e autobloccanti, scavo a sezione obbligatoria, rinterro, ripristino pavimentazione stradale e autobloccanti, fornitura e posa, impianti elettrici ed illuminazione, fornitura e posa in opera di un cancello scorrevole, pozzetti, ad esclusione del cavidotto TVCC e degli impianti di videosorveglianza;

VISTA la precorsa corrispondenza e, per ultimo, la nota pervenuta in data 03.11.2016 – prot.n. 8965, con le quali la ripetuta Società, ha chiesto, tra l'altro, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi manutentivi del piazzale pavimentato in cui insiste la concessione demaniale marittima assentita alla medesima, nonché per l'illuminazione delle parti comuni;

VISTA la nota prot.n. 5915 del 26.05.2017, con la quale questa Autorità ha provveduto a determinare gli importi da riconoscere alla citata Società in merito alle suindicate richieste;

VISTA la nota pervenuta in data 05.06.2017 – prot.n. 6197, con la quale la Soc. Feeder and Domestic Service S.r.l. ha espresso le proprie osservazioni in merito agli importi determinati da questo Ente di cui alla suindicata nota nonché, sui criteri di calcolo degli stessi;

VISTA la nota pervenuta in data 13.02.2018 – prot.n.2922, con la quale la predetta Società ha chiesto la convocazione di una riunione con questo Ente, al fine di esaminare in via definitiva le questioni inerenti il rimborso delle spese di cui trattasi;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 21.02.2018, in occasione della quale è stato concordato quanto segue:

- 1) di procedere al rimborso delle spese concernenti la realizzazione delle opere finalizzate alla realizzazione degli impianti ad uso comune, necessari per esigenze doganali, di security e dei traffici;
- 2) di procedere, in contraddittorio, alla verifica delle superfici ad uso comune oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria effettuato dalla citata Società e dei relativi costi sostenuti;



- 3) di procedere alla verifica, in contraddittorio, dei criteri di determinazione delle spese sostenute dalla Feeder and Domestic Service S.r.l. per l'illuminazione della banchina pubblica mediante le torri faro ubicate all'interno della concessione;

VISTO il Verbale di constatazione del 28.09.2018 prot.n.1613 del 24.01.2019, redatto dal personale tecnico di questo Ente e della predetta Società, ad integrazione di quanto riportato nella nota prot.n.3786 del 06.04.2017, mediante il quale si è proceduto alla verifica, in contraddittorio, della consistenza delle superfici del piazzale ad uso comune nel Porto Canale di Cagliari, oggetto degli interventi manutentivi effettuati dal citato concessionario;

VISTA la nota pervenuta in data 21.12.2018 – prot.n.24139, con la quale la suddetta Società ha analiticamente indicato le spese concernenti la richiesta di rimborso spese di cui *infra*:

- a) € 81.055,62, come determinato in sede di contraddittorio di cui al punto precedente, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione eseguiti sulla pavimentazione del piazzale pubblico adiacente all'area assentita in concessione alla predetta Società;
- b) € 39.000,00, come da computo metrico redatto dalla Società e riconosciuto dall'Autorità, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del gate di accesso alla banchina pubblica adiacente l'area attualmente in concessione;
- c) € 21.860,40, calcolati in € 2.186,04/anno per n. 10 anni sino all'annualità 2018, concernenti le spese di illuminazione delle parti comuni, come determinato dall'Area Tecnica dell'Autorità;

TENUTO CONTO del dettato normativo contenuto nell'art. 2946 del Codice Civile, in merito alla Prescrizione ordinaria, che statuisce che: *“salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”*;

CONSIDERATO che, per il rimborso delle somme anticipate dalla Feeder and Domestic Service S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e b) del punto precedente si ritiene di poter applicare, per analogia, la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 116 del 26.02.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che prevede, in caso di manutenzioni straordinarie sui beni in concessione, una riduzione sul canone nella misura del 50% per le annualità necessarie al completo recupero delle spese sostenute dal concessionario;

RISOLTE le contestazioni tra le parti;

DECRETA

1. di riconoscere la riduzione del canone concernente la concessione demaniale marittima Prat.n.97/025 rilasciata alla Società “Feeder and Domestic Service S.r.l.” nel Porto Canale di Cagliari, avente ad oggetto un piazzale pavimentato di mq 35.016,00 per lo svolgimento di operazioni di carico, scarico, deposito e movimentazione in genere di merci e contenitori, a seguito dell'avvenuta esecuzione, da parte della medesima, dei seguenti lavori:
 - lavori di manutenzione eseguiti sulla pavimentazione del piazzale pubblico adiacente all'area assentita in concessione alla predetta Società, per un importo di € 81.055,62 (ottantunomilacinquantacinque/62);
 - realizzazione del nuovo gate di accesso alla concessione, per un importo di € 39.000,00 (trentanovemila/00), (lavori di demolizioni parziali e taglio pavimentazione stradale e autobloccanti, scavo a sezione obbligata, rinterro, ripristino pavimentazione stradale e autobloccanti, fornitura e posa, impianti elettrici ed illuminazione, fornitura e posa in opera di un cancello scorrevole e pozzetti, analiticamente evidenziati nel computo metrico estimativo predisposto dalla predetta Società ed agli atti d'ufficio), in quanto detto gate costituisce, fin dalla sua realizzazione, il varco portuale per l'accesso alla banchina pubblica a seguito della modifica degli spazi doganali e dei circuiti doganali di cui alle determinazioni dell'Agenzia delle Dogane - prot. n. 7140/R.U. del 03.07.2013 e prot. n. 29430/R.U. in data 27.09. 2013;
2. di non riconoscere le ulteriori somme chieste a rimborso da parte del suddetto concessionario in quanto non riconducibili alla realizzazione di opere ad uso comune, bensì, eseguite nell'esclusivo interesse del medesimo (cavidotto TVCC e impianti di videosorveglianza);



3. di procedere al rimborso dei predetti importi con le modalità di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.116 del 26.02.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che prevede, in caso di manutenzioni straordinarie sui beni in concessione, una riduzione sul canone nella misura del 50% per le annualità necessarie al completo recupero delle spese sostenute dal concessionario;
4. di procedere al rimborso forfetario delle spese concernenti l'illuminazione delle parti comuni, pari ad € 2.186,04/anno per n. 10 anni sino all'annualità 2018, per complessivi € 21.860,40 (ventunomilaottocentosessanta/40) + I.V.A.;
5. di riconoscere il rimborso delle spese concernenti l'illuminazione delle parti comuni anticipate dalla Soc. Feeder and Domestic Service S.r.l. fino al mantenimento ad uso pubblico della banchina di cui trattasi.

Il presente provvedimento determina minori entrate al Capitolo E123/10 - canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale e uscite dal Capitolo U125/10 - Rimborsi diversi.

Cagliari, 18.02.2019

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo DEIANA

L'addetto

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Il Dirigente dell'Area Operativa

Per la copertura finanziaria
Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Il Segretario Generale